



PROVINCIA
DI ROMA



CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

L'Amministrazione Provinciale di Roma, Servizio 2 "Sviluppo Locale" - Dipartimento XII "Innovazione e Impresa" con sede in Roma, Viale di Villa Pamphili n. 100, nella persona del dirigente del Servizio dott. Andrea Ciampalini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito anche Provincia

e

"PROVINCIATTIVA S.p.A." (di seguito anche la "Società") interamente controllata dall'Amministrazione provinciale, con sede in Roma, Via Angelo Bargonni n. 8, di seguito anche "Provinciativa S.p.A.", nella persona del direttore Area Sviluppo dott. Maurizio Apicella, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente le Parti

Premesso che

al Servizio 2 del Dipartimento XII della Amministrazione Provinciale di Roma sono attribuite le competenze in materia di sviluppo locale e promozione del territorio;

il PEG 2012 assegna al Servizio 2 del Dipartimento XII i seguenti obiettivi: ob. cod. 12067 "Sostegno al sistema imprenditoriale dell'area sublacense e del "Litorale Nord"" e ob. cod. 12068 "Avvio di nuove iniziative per la promozione dello sviluppo locale nel territorio provinciale";

tra i vari strumenti individuati per raggiungere gli obiettivi sopraccitati vi sono il Programma Integrato di Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina Romana e il Programma Integrato di Sviluppo del Litorale Nord, di cui Provinciativa S.p.A. è il Soggetto Responsabile;

Provinciativa S.p.A. è una Società per Azioni Unipersonale, il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dalla Provincia di Roma, avente per oggetto, tra l'altro, l'espletamento di attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo delle attività di programmazione territoriale ed economica della Provincia di Roma e degli enti locali operanti nell'ambito provinciale;

Visto che

la Deliberazione della Giunta n. 392/28 del 18 luglio 2012 ha approvato il Piano degli obiettivi aziendali nel quale sono inserite le schede 8/PA, 9/PA e 19/PA con le seguenti linee di attività per la società Provinciativa S.p.A.: "Attività connesse alla gestione dell'Avviso contributi alle imprese area sublacense", "PIS Valle del Tevere e della Sabina Romana: conclusione delle attività connesse all'Avviso per agevolazioni amministrative pubblicato nel 2008, nonché di quelle attinenti la gestione degli Avvisi per agevolazioni finanziarie pubblicati nel 2010", "Attività connesse alla gestione del II Avviso contributi alle imprese area Litorale Nord";

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27/10/2010 è stato approvato lo "Schema di Contratto Quadro triennale per le società in house che producono beni e servizi strumentali all'attività della Provincia";

con Determinazione Dirigenziale RU 5637 del 26 luglio 2011 è stato approvato il Contratto Quadro 2011 – 2013 esercizio finanziario 2011 per le società in house Capitale Lavoro S.p.A. e Provinciattiva S.p.A.;

l'art. 2 del Contratto Quadro 2011 – 2013, Esercizio Finanziario 2011, prevede che il contenuto delle attività affidate a Provinciattiva S.p.A. debba essere specificato in appositi Contratti Accessivi, stipulati per conto della Provincia di Roma dai dirigenti responsabili delle singole strutture competenti;

l'art. 5 del Contratto Quadro 2011 – 2013, Esercizio Finanziario 2011, prevede che i corrispettivi per lo svolgimento delle attività affidate a Provinciattiva S.p.A. debbano essere definiti nei relativi Contratti Accessivi;

Considerato che

il Servizio 2 del Dipartimento XII, con nota n. 49241 del 28 marzo 2012, ha richiesto a Provinciattiva S.p.A. di presentare una proposta dettagliata per il 2012, con indicazione delle figure professionali che saranno utilizzate e dei relativi costi, riguardante le attività da svolgere quale Soggetto Responsabile del PIS della Valle del Tevere e della Sabina Romana e le attività di supporto per la gestione dell'Avviso per l'erogazione di contributi nell'ambito della Valle dell'Aniene;

Provinciattiva S.p.A., con nota n. 1877 del 12 aprile 2012, conservata agli atti del Servizio 2, ha formulato una offerta tecnico-economica per lo svolgimento delle citate linee di lavoro, evidenziando nel dettaglio le fasi e le sotto-fasi di attività, i relativi costi di realizzazione, le figure professionali impiegate e i tempi di svolgimento, per un importo complessivo di €58.854,40 IVA inclusa;

con nota n. 1875 del 12 aprile 2012, conservata agli atti del Servizio, Provinciattiva S.p.A. ha richiesto di inserire nel Contratto di Servizio per il 2012, a parità di condizioni economiche, nell'ambito del Programma Integrato di Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina Romana, una linea di attività relativa al progetto strategico del Comune di Castelnuovo di Porto;

con nota n. 2173 del 2 maggio 2012, conservata agli atti del Servizio, Provinciattiva S.p.A. ha richiesto, in considerazione dell'elevato numero di domande pervenute in risposta al "II Avviso Litorale Nord", di incrementare l'importo previsto come corrispettivo nella Determinazione Dirigenziale RU 9688/2011 per la realizzazione della fase di "*Istruttoria formale delle domande di partecipazione all'Avviso, assistenza per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica, partecipazione ai lavori della Commissione di Valutazione*" fino ad €38.600,00, IVA inclusa, dei quali €26.607,90 IVA inclusa già impegnati con la citata Determinazione RU 9688/2011, ed i restanti €11.992,10 IVA inclusa quale parte integrante del Piano Operativo 2012;

il Servizio 2 del Dipartimento XII, con nota protocollo n. 98141 del 21 giugno u.s., ha comunicato alla Società di essere in attesa dell'approvazione da parte della Giunta provinciale del Piano degli Obiettivi per il 2012 per poter perfezionare l'iter amministrativo relativo alla stipula del contratto di servizio per l'anno 2012;

alcune attività previste nella citata offerta tecnico-economica sono state già avviate, in accordo con la Società al fine di rispettare le scadenze stabilite dagli avvisi pubblicati nell'ambito dei Programmi Integrati di Sviluppo sopraccitati;

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1- Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente contratto di servizio l'affidamento a Provinciattiva S.p.A. dello svolgimento delle attività indicate nel Piano Operativo 2012 allegato al presente contratto, di cui è parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 - Durata

1. Il presente contratto di servizio disciplina i servizi, di cui al precedente art. 2, resi da Provinciattiva S.p.A. in favore della Provincia di Roma per l'anno 2012, in coincidenza dell'intervenuto avvio di alcune attività nel rispetto delle scadenze stabilite dagli avvisi pubblicati nell'ambito dei Programmi Integrati di Sviluppo citati nelle Premesse del presente contratto.

2. Provinciattiva S.p.A. si impegna ad assicurare l'espletamento delle suddette attività secondo i tempi riportati nell'allegato Piano Operativo 2012. Su formale richiesta della Società, è fatta salva la possibilità, in presenza di giustificati motivi, di concedere da parte del Dipartimento XII – Servizio 2 una o più proroghe.

Articolo 4 - Corrispettivi

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Provincia di Roma corrisponderà a Provinciattiva S.p.A. l'importo complessivo di € 70.846,50 IVA inclusa, così come dettagliato nell'offerta tecnico-economica richiamata nelle Premesse e nel Piano Operativo 2012 allegato al presente contratto.

2. Tale corrispettivo sarà liquidato a seguito di presentazione da parte di Provinciattiva S.p.A. di una o più fatture, debitamente vistate dal Dirigente del Dipartimento XII – Servizio 2 o di chi ne fa le veci, nonché della trasmissione da parte della medesima società di una relazione dettagliata sulle attività svolte per ogni specifica linea di lavoro, ai fini della verifica in ordine alla corretta esecuzione delle stesse, e di apposita attestazione sull'effettivo utilizzo, nella misura e ai costi dalla stessa rappresentati, delle risorse professionali indicate nell'offerta tecnico-economica richiamata nelle Premesse del presente contratto.

3. Nel corso della durata contrattuale si potrà procedere, ove necessario, alla modifica o all'integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando conseguentemente l'entità dei corrispettivi dovuti a Provinciattiva S.p.A..

Articolo 5 - Impegni Della Società

1. Provinciattiva S.p.A., nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in-house*, disciplinato dall'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nonché agli indirizzi specifici formulati dal Dipartimento XII – Servizio 2.

2. Durante la vigenza del presente contratto di servizio, Provinciattiva S.p.A. si impegna ad organizzare con il Dipartimento XII – Servizio 2 periodici incontri di lavoro sullo stato di avanzamento delle attività.

3. E' facoltà di Provinciattiva S.p.A. servirsi di professionalità esterne qualificate, individuate all'esito di selezioni nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

4. Provinciattiva S.p.A. è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

5. Provinciattiva S.p.A. è tenuta a comunicare immediatamente al Dipartimento XII – Servizio 2 qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

6. Provinciattiva S.p.A. dovrà garantire in ogni tempo la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

Articolo 6 - Penalità

1. Fatta salva l'eventuale proroga, così come disciplinata dal precedente art. 3, comma 2, nell'ipotesi di ritardo nell'espletamento da parte di Provinciattiva S.p.A. delle attività di cui al precedente art. 2 rispetto alle scadenze stabilite dal piano operativo 2012 allegato al presente contratto, verrà applicata, a seguito di formale comunicazione da parte del Dipartimento XII – Servizio 2, una penale pari allo 0,5 per mille al giorno dell'ammontare relativo ad ogni linea di attività per la quale si è manifestato il ritardo. Detta penale sarà trattenuta sull'importo da corrispondere alla Società a saldo delle attività svolte.

Articolo 7 - Risoluzione Per Inadempimento

1. In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, il presente contratto di servizio si intenderà automaticamente risolto *ipso jure* per inadempimento di Provinciattiva S.p.A., ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa apposita messa in mora da parte della Provincia di Roma mediante lettera raccomandata a/r.

Articolo 8 - Recesso Ed Integrazioni Al Contratto

1. In caso di eventi imprevedibili o modifiche normative nel corso dell'esecuzione del presente contratto, che rendano prive di utilità le attività di cui al precedente art. 2, è facoltà della Provincia di Roma recedere dallo stesso in qualunque momento, fermo restando che il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

2. Le parti si riservano altresì di apportare di comune accordo al presente contratto quelle integrazioni e/o modifiche, da redigersi rigorosamente in forma scritta a pena di nullità, che si rendessero necessarie nel reciproco interesse e comunque atte a migliorare la qualità del servizio o a garantire la sua corretta esecuzione.

Articolo 9 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

Articolo 10 - Designazione Del Responsabile Del Trattamento Dei Dati

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Provinciattiva S.p.A. è designata "responsabile del trattamento dei dati" per le finalità connesse alla realizzazione delle attività oggetto del presente contratto.

2. Provinciattiva S.p.A. effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione Provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal d.lgs. n. 196/2003.

3. Nell'espletamento dell'incarico ricevuto, Provinciattiva S.p.A. tratterà, per conto della Provincia, i dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 196/2003, che la stessa Provinciattiva S.p.A. acquisirà nell'espletamento dei compiti affidatigli inerenti le attività oggetto del presente contratto. Provvederà a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi, compresi gli eventuali amministratori di

sistema, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 196/2003, comunicherà i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Direttore del Dipartimento XII, secondo quanto previsto dall'atto d'incarico trattamento dati esterno, e provvederà a impartire loro le necessarie istruzioni occupandosi contestualmente della loro diretta sorveglianza.

4. Provinciattiva S.p.A. dovrà garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e dovrà effettuare il trattamento attenendosi alle eventuali ulteriori istruzioni specifiche impartite dal Dipartimento XII. In particolare i dati dovranno essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

5. Provinciattiva S.p.A. è tenuta a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 secondo cui: 1) l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

6. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile e comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

7. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificando periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rilevare lo stato di

salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali e delle proprie istruzioni.

10. Provinciattiva S.p.A. è tenuta a relazionare, nel rispetto delle scadenze stabilite dall'atto d'incarico trattamento dati esterno, sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente il Direttore del Dipartimento XII in caso di situazioni anomale o di emergenze.

11. Il trattamento suddetto, da parte di Provinciattiva S.p.A., cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso Provinciattiva S.p.A. previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 11 - Proprietà Intellettuale

1. Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Provincia di Roma. Il loro eventuale utilizzo da parte di Provinciattiva S.p.A. dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Provincia di Roma ai sensi dell'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in-house*".

Articolo 12 - Tracciabilità Dei Flussi Finanziari

1. Provinciattiva S.p.A. assume gli obblighi di tracciabilità, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., nell'ipotesi in cui dovesse effettuare pagamenti a fronte di appalti aggiudicati per lavori, servizi e forniture commissionati in applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.

Articolo 13 - Norme Finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

Articolo 14 - Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. La registrazione e le relative spese sono a carico di Provinciattiva S.p.A.

Roma,

PROVINCIA DI ROMA
Dirigente Serv. 2 – Dip. XII

PROVINCIAATTIVA S.p.A.
Il Direttore Area Sviluppo